



# COMUNE DI GOSSOLENGO

Provincia di Piacenza

Piazza Roma n° 16 - C.A.P. 29020

C.F. 00198670333

CENTRALINO Tel. (0523) 770711 Fax (0523) 779291  
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.gossolengo.pc.it

DELIBERAZIONE N.

9

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C.**

SESSIONE ORDINARIA

PRIMA CONVOCAZIONE

SEDUTA PUBBLICA

L'anno DUEMILADICIASSETTE il giorno SEI del mese di MARZO alle ore 21.00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune di Gossolengo.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali, Signori:

CONSIGLIERE	P	A	CONSIGLIERE	P	A
01. Ghillani Angelo	X		08. Sassi Carmine Marcello	X	
02. Sartori Massimo		X	09. Barabaschi Claudia	X	
03. Bongiorni Silvano	X		10. Abbruzzese Aldo Bruno	X	
04. Ziliani Andrea	X		11. Cornelli Simona	X	
05. Rapetti Elisabetta	X		12. Balestrieri Andrea	X	
06. Cappa Teresa	X		13. Gandolfi Enrico	X	
07. Boledi Marta	X				

Dei Consiglieri Comunali sono presenti N.

12

ed assenti, sebbene invitati, N.

1

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra MEZZADRI ELENA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHILLANI ANGELO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Presenti 12 – Assenti 1: Sartori.**

Il Sindaco introduce l'argomento e dà la parola all'Assessore Bongiorno che illustra la materia.  
Apre quindi la discussione.

A questo punto nessuno intervenendo,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**PREMESSO** che con il comma 639 e successivi dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** - decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:**

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi per servizi indivisibili comunali
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

**VISTA** la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 2014 con la quale è stato adottato un unico Regolamento I.U.C. che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU - TASI – TARI;

**VISTE** inoltre le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 09 del 2015 e n. 08 del 2016 con le quali è stato modificato il succitato Regolamento I.U.C.;

**VALUTATO CHE:**

- per una migliore gestione delle risorse dell'Ente, tendente ad allineare la fase di realizzazione delle entrate con quello di esecuzione delle spese nel rispetto dell'applicazione del principio contabile di competenza potenziata, occorre modificare la disciplina della riscossione del tributo sui rifiuti e sui servizi contenute nel succitato Regolamento I.U.C - Componente Tari
- occorre aggiornare le scadenze Tasi alla normativa attuale, a seguito di chiarimenti intervenuti successivamente alla stesura della prima versione del Regolamento;

**REPUTATO** quindi di:

- modificare il regolamento I.U.C – Componente Tari - per introdurre la nuova disciplina di riscossione che consenta il pagamento del tributo in numero tre rate, scadenti rispettivamente il 31 marzo, il 31 maggio ed il 30 ottobre;
- modificare il regolamento I.U.C. – Componente Tasi – per aggiornare le scadenze di pagamento nel modo seguente: I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta

dovuta, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.

**RITENUTO** di procedere con le seguenti modifiche:

=O=

### **Capitolo 1 - Disciplina generale I.U.C.**

#### **Articolo 5 – Scadenze di versamento**

##### **Testo vigente**

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

##### **Nuova formulazione**

*1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI.*

#### **Articolo 11 – Entrata in vigore**

##### **Testo vigente**

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1° gennaio 2015.

##### **Nuova formulazione**

*1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1° gennaio 2017.*

=O=

### **Capitolo 3 - Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)**

## **Art. 15 – Scadenze di versamento**

### Testo vigente

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
2. Il versamento è effettuato, in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di:
  - luglio
  - settembre
  - novembre
3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.
4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
5. Per le correzioni degli errori di versamento relativi alla TASI, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali.

### Nuova formulazione

## **Art. 15 – Scadenze di versamento**

*1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.*

*E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.*

*2. Per le correzioni degli errori di versamento relativi alla TASI, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali.*

## **Art. 25 – Entrata in vigore**

### Testo vigente

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, i regolamenti relativi alle entrate comunali devono essere approvati entro la scadenza stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

A norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività o comunque entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni saranno pubblicate sul sito informatico del Ministero.

#### Nuova formulazione

*1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2017.*

*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, i regolamenti relativi alle entrate comunali devono essere approvati entro la scadenza stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione.*

*A norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività o comunque entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni saranno pubblicate sul sito informatico del Ministero.*

=O=

#### **Capitolo 4 - Regolamento componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

##### Testo vigente dell'art. 27, co. 1

#### **Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione di attivazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Poiché la presentazione della dichiarazione a distanza di un anno e mezzo dalla data di inizio occupazione e/o variazione costituisce un indubbio problema di tempistica per il Comune, che, entro il quindici di aprile deve spedire gli avvisi di pagamento con scadenza 30 aprile, la lista di carico annuale terrà conto delle dichiarazioni pervenute entro il 10 febbraio.

##### Nuova formulazione dell'art. 27, co. 1

#### **Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

*1. La dichiarazione di attivazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Poiché la presentazione della dichiarazione a distanza di un anno e mezzo dalla data di inizio occupazione e/o variazione costituisce un indubbio problema di tempistica per il Comune, che deve spedire gli avvisi di pagamento con scadenza 31 marzo, la lista di carico annuale terrà conto delle dichiarazioni pervenute entro il 10 febbraio.*

Testo vigente dell'art. 31, co. 2 e co. 3

### **Art. 31. Riscossione**

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.

3. Il versamento è effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 aprile
- b) 30 ottobre

Nuova formulazione dell'art. 31, co. 2 e co. 3

### **Art. 31. Riscossione**

*2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.*

*3. Il versamento è effettuato in tre rate aventi le seguenti scadenze:*

- a) 31 marzo*
- b) 31 maggio*
- c) 30 ottobre*

Testo vigente dell'art. 36, co. 1

### **Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Nuova formulazione dell'art. 36, co. 1

## **Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni**

*1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2017.*

=O=

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;*

**VISTO** l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

**CONSIDERATO** che la presente deliberazione ed il regolamento saranno trasmessi, telematicamente mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui la D.C.C. diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. 201/'11 (convertito dalla L. 214/'11) e s.m.i. e dell'art. 52, co. 2, del D. Lgs. 446/'97;

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal **citato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti l'**imposta unica comunale (IUC)**, tempo per tempo vigenti, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO** il Decreto Milleproroghe (D.L. 30.12.2016 n. 244), art. 5 co. 11, con il quale è stato differito al 31.03.2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

**PRESO ATTO** che con D.G.C. N. 31 del 14.03.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato nominato il funzionario responsabile I.U.C.;

**VISTA** la propria competenza a deliberare in materia ai sensi dell'art. 42 del T.U.E.L.;

**VISTO** il parere favorevole dell'Organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L.;





### Testo vigente

1. Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1° gennaio 2015.

### Nuova formulazione

2. *Il presente regolamento, nel testo così modificato, ha effetto dal 1° gennaio 2017.*

=O=

### Capitolo 3 - Regolamento componente "TASI" (Tributo sui servizi indivisibili)

#### **Art. 15 – Scadenze di versamento**

##### Testo vigente

1. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Il versamento è effettuato, in numero 3 rate, con scadenza nei mesi di:  
- luglio  
- settembre  
- novembre

3. Le rate come sopra stabilite, hanno scadenza entro il 16 di ogni mensilità.

4. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

5. Per le correzioni degli errori di versamento relativi alla TASI, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali.

##### Nuova formulazione

#### **Art. 15 – Scadenze di versamento**

*1. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.*

*E' nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera somma dovuta per l'annualità di competenza.*

*2. Per le correzioni degli errori di versamento relativi alla TASI, si applicano le procedure di cui ai commi da 722 a 727 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano a tutti i tributi locali.*

## **Art. 25 – Entrata in vigore**

### Testo vigente

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2015.

A decorrere dall'anno d'imposta 2012, i regolamenti relativi alle entrate comunali devono essere approvati entro la scadenza stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

A norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività o comunque entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni saranno pubblicate sul sito informatico del Ministero.

### Nuova formulazione

*1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2017.*

*A decorrere dall'anno d'imposta 2012, i regolamenti relativi alle entrate comunali devono essere approvati entro la scadenza stabilita da leggi statali per l'approvazione del bilancio di previsione.*

*A norma dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività o comunque entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; le deliberazioni saranno pubblicate sul sito informatico del Ministero.*

=O=

## **Capitolo 4 - Regolamento componente "TARI" (Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)**

### Testo vigente dell'art. 27, co. 1

## **Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

1. La dichiarazione di attivazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Poiché la presentazione della dichiarazione a distanza di un anno e mezzo dalla data

di inizio occupazione e/o variazione costituisce un indubbio problema di tempistica per il Comune, che, entro il quindici di aprile deve spedire gli avvisi di pagamento con scadenza 30 aprile, la lista di carico annuale terrà conto delle dichiarazioni pervenute entro il 10 febbraio.

#### Nuova formulazione dell'art. 27, co. 1

##### **Art. 27. Contenuto e presentazione della dichiarazione**

*1. La dichiarazione di attivazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi dal fatto che ne determina l'obbligo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Poiché la presentazione della dichiarazione a distanza di un anno e mezzo dalla data di inizio occupazione e/o variazione costituisce un indubbio problema di tempistica per il Comune, che deve spedire gli avvisi di pagamento con scadenza 31 marzo, la lista di carico annuale terrà conto delle dichiarazioni pervenute entro il 10 febbraio.*

#### Testo vigente dell'art. 31, co. 2 e co. 3

##### **Art. 31. Riscossione**

2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata di ciascun anno.

3. Il versamento è effettuato in due rate aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 aprile
- b) 30 ottobre

#### Nuova formulazione dell'art. 31, co. 2 e co. 3

##### **Art. 31. Riscossione**

*2. Il Comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.*

*3. Il versamento è effettuato in tre rate aventi le seguenti scadenze:*

- a) 31 marzo*
- b) 31 maggio*
- c) 30 ottobre*

Testo vigente dell'art. 36, co. 1

**Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Nuova formulazione dell'art. 36, co.1

**Art. 36. Entrata in vigore e abrogazioni**

*1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge e nel testo così modificato, entra in vigore il 1° gennaio 2017.*

=O=

3) di dare atto che il Regolamento, modificato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2017;

4) di dare atto che la presente deliberazione ed il regolamento saranno trasmessi, telematicamente mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui la D.C.C. diventerà esecutiva, ai sensi dell'art. 13, co. 15, del D.L. 201/11 (convertito dalla L. 214/11) e s.m.i. e dell'art. 52, co. 2, del D. Lgs. 446/97.

Successivamente:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

CON separata votazione e con il seguente esito:

Presenti	n. 12
Astenuti	n. 4 Abbruzzese, Balestrieri, Cornelli, Gandolfi.
Votanti	n. 8
Voti favorevoli	n. 8
Voti contrari	n. /

proclamato dal Sindaco:

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

**COMUNE DI GOSSOLENGO**

**ORGANO DI REVISIONE**

**Verbale n.21 del 15.02.2017**

Il giorno 15 febbraio 2017 nel proprio studio in Morciano di Romagna il Revisore Unico dell'Ente dott. Stefano Guidi, ha analizzato la documentazione inviata dalla ragioneria inerente il parere che segue:

**OGGETTO: Parere in merito alle proposte di delibera di modifica del Regolamento Comunale IUC e di determinazione delle aliquote e detrazioni delle imposte e tasse IMU, TASI, ADDIZIONALE IRPEF anno 2017**

Viste le proposte di delibera da sottoporre , per l'approvazione, al Consiglio Comunale relative a:

- Approvazione modifiche Regolamento Comunale IUC
- Conferma aliquote e detrazioni IMU Anno 2017
- Conferma aliquote TASI Anno 2017
- Conferma aliquota e soglia di esenzione addizionale comunale all'IRPEF anno 2017

Visto che per tutte le imposte in oggetto (IMU, TASI e addizionale IRPEF) trattasi di conferma delle aliquote e detrazioni già previste per l'annualità 2016;

Richiamate le nuove funzioni attribuite all'Organo di Revisione ai sensi dell'art.239 TUEL, così come modificato dal D.L. 174/2012;

Visto il parere favorevole sulle proposte di deliberazione sopra citate da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.

Letto, confermato, sottoscritto

Il Revisore



COMUNE DI GOSSOLENGO  
PROVINCIA DI PIACENZA

**PARERI OBBLIGATORI**

(art. 49 comma 1 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – OGGETTO:

APPROVAZIONE MODIFICHE REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C.

**1) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, 15/02/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*[Handwritten signature]*

**2) PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, 15/02/2017



IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  
(Torretta Elena)

*[Handwritten signature]*

**3) PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' -**

PARERE FAVOREVOLE \_\_\_\_\_

Gossolengo li, 06/03/2017




IL SEGRETARIO COMUNALE  
(D.ssa Elena Mezzadri)

*[Handwritten signature]*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
(GHILLANI ANGELO)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MEZZADRI ELENA)



Il sottoscritto, Segretario Comunale,

**A T T E S T A**


- che la presente deliberazione in copia conforme all'originale viene affissa all'albo pretorio comunale in data odierna, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- che la presente deliberazione viene messa a disposizione dei Consiglieri Comunali mediante deposito nell'Ufficio di Segreteria;

Prot n 2554

Gossolengo, li 13/03/2017



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MEZZADRI ELENA)



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ E DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

Che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il giorno 23/03/2017....., decorsi 10 giorni dalla pubblicazione art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

- è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi, dal 13/03/2017..al 28/03/2017....(art. 124 c.1. del T. U. 18.08.2000, n. 267)

Gossolengo, li 29/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MEZZADRI ELENA)

